

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it

Posta certificata: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175

DECRETO n. 529

del 02/10/2015

Cl. 1.1.02

OGGETTO: Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010**

Acquisiti i **pareri di competenza** del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE SOCIALE F.F.

Dr. Francesco Vassallo

Dott.ssa Fausta Podavitte

Acquisito il **parere di legittimità** del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Mario Azzoni

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con Deliberazione D.G. n. 6 del 03.01.2007 è stato approvato il Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, in attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/06;
- con Deliberazione D.G. n. 250 del 28.04.2009 è stato adeguato, a seguito dell'adozione del nuovo P.O.A., il contenuto del Regolamento sopra richiamato sotto il profilo formale-lessicale;
- con Deliberazione D.G. n. 654 del 28.12.2010 è stato aggiornato il contenuto del Regolamento sopra richiamato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 35, comma 3, della Legge 04.11.2010 n. 183;
- con Decreto D.G. n. 369 del 19.07.2013 è stato aggiornato il Regolamento sopra richiamato al fine di recepire le indicazioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture n. 84/2008 e al D.P.R. n. 207/10;

Visto l'art. 13 della Legge n. 114 del 11 agosto 2014 che ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006;

Visto altresì l'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

Evidenziato che ai sensi dei nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006:

- "le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro";
- "la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare";
- "l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori";
- "il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini";
- la ripartizione del fondo incentivante è limitata al personale del comparto, con esclusione, pertanto, della dirigenza, la cui quota non corrisposta farà parte delle economie di spesa;

Ritenuto necessario adottare un nuovo Regolamento che stabilisca i criteri e modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione al fine di dotare l'Azienda di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di progettazione delle opere o lavori e, di conseguenza, di programmazione degli interventi e dei costi che ne derivano;

Precisato che il Regolamento in oggetto si applica con decorrenza dalla data 19.08.2014 – giorno dell'entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del

D.L. n. 90/2014 – agli incarichi conferiti prima del 19.08.2014 e con prestazioni a tale data non eseguite; mentre continua a trovare applicazione la previgente disciplina relativamente agli incarichi conferiti prima del 19.08.2014 con prestazioni eseguite entro tale data, indipendentemente dal fatto che i corrispettivi non siano ancora stati erogati;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena Soardi, che attesta altresì la conformità del presente provvedimento al disposto dell'art. 13, comma 17, della Legge Regionale del 30.12.2009 n. 33;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O. Tecnica, Ing. Romano Comini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione della Responsabile f.f. dell'U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo e del Direttore Sociale f.f., Dott.ssa Fausta Podavitte;

Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;

D E C R E T A

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per le motivazioni in premessa specificate;
- b) di precisare che il Regolamento (allegato "A" del presente provvedimento, composto da n. 8 pagine) sostituisce integralmente quello formalizzato con Decreto D.G. n. 369 del 19.07.2013 con decorrenza 19.08.2014;
- c) di evidenziare che ai sensi dell'articolo 93 comma 7-ter del D.Lgs. n. 163/2006 la ripartizione del fondo incentivante è limitata al personale del comparto, con esclusione, pertanto, della dirigenza, la cui quota non corrisposta farà parte delle economie di spesa;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI
ALL'ART. 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E
S.M.I.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis del decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità:
 - a) di costituzione e di accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 7-bis dell'art. 93 del D.Lgs.163/2006 - destinato alle risorse umane, dei competenti assetti dell'ASL, e strumentali necessarie per tale finalità;
 - b) di ripartizione - di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del D. Lgs.163/2006 - di distribuzione e di liquidazione della quota dell'80% del fondo, per ciascuna opera o lavoro, nei confronti del personale interessato (c.d. incentivo alla progettazione).

Art. 2

Definizione delle prestazioni.

1. Il fondo di cui all'art. 1 riguarda esclusivamente attività progettuali rientrati nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs.163/2006 e collegate direttamente alla realizzazione di un'opera ovvero di un lavoro, come descritto dall'articolo 3, comma 8 dello stesso decreto. In caso di appalti misti il fondo, di cui all'art. 1 riguarda la sola componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento:
 - la redazione di perizie di variante ai progetti di lavori nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione;
 - la redazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, di piani della sicurezza;
 - la direzione dei lavori ed attività connesse;
 - il collaudo.
 - Non rientrano, tra quelle riconosciute dal presente regolamento, le prestazioni per attività di progettazione, di gestione dell'esecuzione lavori e altre attività connesse con gli interventi di manutenzione;

Art. 3

Costituzione e accantonamento del fondo

1. Il fondo di cui all'art.1 comma 2 lettera a) - calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo dei lavori posti a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA - è determinato secondo le indicazioni del successivo comma 5 ed è ripartito secondo le indicazioni di cui all'art. 5.
2. Il fondo di cui all'art. 1 comma 2 è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si ottengano dei ribassi o

in sede di esecuzione si verificano diminuzioni dei lavori. Tuttavia il fondo è costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili al dipendente responsabile della progettazione.

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono inserite nelle previsioni di spesa dei singoli lavori ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.163/2006.
5. In conformità a quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 il fondo di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) è determinato nella misura massima del 2 % degli importi posti a base di gara; la percentuale effettiva è stabilita come segue secondo le indicazioni del D.M. 17 marzo 2008, n. 84.
 - Per progetti di importo a base di gara fino a € 1.000.000,00 il fondo di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) è determinato in ragione del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 il fondo di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) è determinato in ragione del 1,9% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00 il fondo di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) è determinato in ragione del 1,8% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre € 25.000.000,00 e € 50.000.000,00 il fondo di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) è determinato in ragione dell'1,7% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - Per progetti di importo a base di gara superiore a € 50.000.000,00 il fondo di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) è determinato in ragione dell'1,6% sull'importo dei lavori posti a base di gara.

Art. 4

Conferimento degli incarichi.

1. Con Decreto D.G. 150 del 05.03.2015 l'ASL di Brescia ha individuato, nell'ambito dei lavori, il Responsabile del Procedimento ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e Responsabile dei Lavori ex D.Lgs. 81/2008 Titolo IV.
2. Il Responsabile del procedimento, verificata in via preliminare, la possibilità di espletare le attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie avvalendosi – come statuito dall'articolo 90 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006 – dei collaboratori dell'U.O. Tecnica aziendale individua, con proprio atto, di concerto con il Responsabile dell'U.O. Tecnica:
 - i progettisti per la redazione dei progetti: preliminare, definitivo, esecutivo
 - il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
3. Il Direttore Generale istituisce – ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 130 D.Lgs. 163/2006 e 147 D.P.R. 207/10 – l'Ufficio di Direzione Lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere e nomina, nei casi previsti dalla legge, il collaudatore statico e/o il collaudatore tecnico amministrativo.

Per gli interventi affidati mediante procedura di cottimo ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 l'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori è in capo al Responsabile del Procedimento così come previsto dal Regolamento dell'ASL della provincia di Brescia per l'acquisizione in economia dei lavori adottato con Deliberazione n. 82 del 17.02.2009.
4. Le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono svolte dal direttore dei lavori o da un direttore operativo – individuato dal Direttore Generale con l'atto di cui al comma 3 – avente i prescritti requisiti.

5. Eventuali collaboratori del Responsabile del procedimento, dei progettisti e del direttore dei lavori sono individuati dal Responsabile del procedimento, anche in corso d'esecuzione dell'opera.
6. Qualora il Responsabile del Procedimento accerti la sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso – ai sensi dell'articolo 90 comma 6 D.Lgs. 163/2006 – a professionisti esterni per l'espletamento di tutte – o anche di parte – delle attività indicate nel comma 2, dovrà emettere, di concerto con il Responsabile dell'U.O. Tecnica, apposita certificazione in tal senso, anche al fine del conseguente avvio delle procedure per l'affidamento di incarichi esterni.
7. Gli elaborati sono sottoscritti dai tecnici che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento, e che possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 4 bis

Tempi per l'espletamento degli incarichi.

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'art. 4 comma 2 devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini – decorrenti dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento - entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e dalle relative norme regolamentari di cui al D.P.R. 207/10.

CAPO II

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 7-TER DELL'ART. 93 DEL D. LGS.163/2006

Art. 5

Modalità di ripartizione del fondo incentivante.

1. Ai sensi del comma 7-ter dell'art. 93 del D. Lgs.163/2006 l'80% del fondo di cui all'articolo 3 del presente regolamento è ripartito tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori nel modo rappresentato nell'allegata tabella.
2. Il personale dirigente è escluso dalla ripartizione del fondo incentivante per il principio di onnicomprensività del trattamento economico; la quota dell'incentivo non corrisposta al personale dirigente entra a far parte delle economie di spesa.
3. La parte di incentivo relativa alla progettazione sarà erogata per intero nel caso di espletamento dell'intera progettazione prodotta sulla base di tre livelli distinti (preliminare, definitiva ed esecutiva) ovvero due livelli (preliminare, definitiva/esecutiva), ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006.
4. Nell'ipotesi di:
 - progetto preliminare posto a base di gara - posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione - la parte di incentivo relativa alla progettazione è ripartita, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. n. 84 del 17 marzo 2008, nella misura del 30%;
 - progetto definitivo posto a base di gara - posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione - ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. n. 84 del 17 marzo 2008 la parte di incentivo relativa alla progettazione è ripartita nella misura del 80%.

5. Qualora si rendesse necessario attivare collaborazioni esterne (nella fase di progettazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori) l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente Responsabile dell'U.O. Tecnica di concerto con il Responsabile del Procedimento. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa. Tale disposizione si applica anche qualora la realizzazione dell'intervento non richieda tutte le prestazioni indicate nella tabella richiamata al comma 1 del presente articolo.
6. In casi eccezionali, giustificati dalla tipologia dell'intervento, il Responsabile del Procedimento individua – nell'atto di cui all'articolo 4 comma 2, di concerto con il dirigente Responsabile dell'U.O. Tecnica – una differente ripartizione del fondo.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. La liquidazione del fondo incentivante avviene nei tempi e nei modi previsti dall'art. 6 fatta salva l'applicazione dell'art. 5 bis.

Art. 5 bis

Riduzione degli incentivi in caso di incrementi dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle opere.

1. Ai sensi dell'art. 93 comma 7-ter terzo periodo del D.Lgs. n 163/06, in caso di incremento dei tempi o dei costi nella realizzazione delle opere superiore:
 - al 5% del tempo di esecuzione complessivo dell'opera (o a 10 giorni qualora il 5% predetto sia inferiore)
 - e/o al 5% rispettivamente del costo complessivo dell'operaagli incentivi spettanti ai soggetti responsabili dei ritardi o dei maggiori costi sarà applicata una riduzione percentuale pari al rapporto tra i maggiori tempi ed il tempo di esecuzione complessivo ovvero pari al rapporto tra i maggiori costi ed il costo complessivo dell'opera.
2. La riduzione è applicata, per ogni singola fattispecie di ritardo temporale, a fronte del mancato rispetto delle tempistiche previste e fissate ai sensi dell'art. 4 bis.
3. La contestazione ai soggetti responsabili dei ritardi o dei maggiori costi sarà effettuata dal dirigente responsabile, in modo tempestivo ed in forma scritta, al verificarsi degli stessi.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n 163/06.

Art. 6

Liquidazione del fondo.

1. La liquidazione del fondo è disposta dal Responsabile dell'U.O. Tecnica previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dagli incaricati.
2. La liquidazione della parte di fondo relativa alla progettazione dei lavori non può essere effettuata prima dell'approvazione dell'ultimo livello di progettazione. L'atto di liquidazione, predisposto dal Responsabile dell'U.O. Tecnica, prevede:
 - liquidazione per intero degli importi ai progettisti e loro collaboratori;
 - liquidazione di un acconto, pari al 50%, al Responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori.

La liquidazione della parte di fondo relativa all'esecuzione dei lavori non può essere effettuata prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo. L'atto di liquidazione, predisposto dal Responsabile dell'U.O. Tecnica, prevede:

- liquidazione per intero degli importi ai componenti l'Ufficio di Direzione Lavori e collaboratori;
 - liquidazione per intero degli importi relativi al collaudo tecnico amministrativo (o al Certificato di Regolare Esecuzione);
 - saldo al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori.
3. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole fasi di progettazione e/o esecuzione lavori, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.
 4. Gli atti di liquidazione degli importi relativi alle prestazioni, effettuate dal personale dipendente, sono conseguentemente formalizzati con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'U.O. Tecnica che la trasmette, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Risorse Umane e al Servizio Risorse Economiche Finanziarie.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i sistemi di approvvigionamento previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni regolamentari dell'A.S.L.
3. L'U.O. Approvvigionamenti e gli altri assetti preposti o partecipanti alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare idonee procedure semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'U.O. Tecnica e, per essa, il responsabile del procedimento, deve informare tempestivamente gli eventuali diversi assetti competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art 8 Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale, gli oneri per la stipulazione per intero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 270 del D.P.R. 207/10 l'importo da garantire in polizza non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 Relazione periodica

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Responsabile dell'U.O. Tecnica deve redigere una relazione, da trasmettere al Dirigente organicamente superiore, concernente:

- a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
 - b) l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e l'indicazione dei beneficiari.
- In tale relazione il Responsabile dell'U.O. Tecnica dovrà segnalare eventuali vizi riscontrati nella progettazione dei lavori inerenti il fondo liquidato nell'anno precedente.
- In particolare dovranno essere evidenziati i vizi riconducibili ed imputabili a specifiche responsabilità dei progettisti e/o dei collaboratori, unitamente alle, eventuali, determinazioni assunte al fine di sanare l'adempimento inesatto delle prestazioni e le decurtazioni applicate sulle percentuali/quote spettanti.
- Dovranno essere, inoltre, evidenziate le eventuali contestazioni/controversie insorte e gli esiti conseguenti.

Art. 10
Entrata in vigore del regolamento

Il Presente regolamento si applica con decorrenza dalla data 19.08.2014 – giorno dell'entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014 – agli incarichi conferiti prima del 19.08.2014 e con prestazioni a tale data non eseguite; mentre continua a trovare applicazione la previgente disciplina relativamente agli incarichi conferiti prima del 19.08.2014 con prestazioni eseguite entro tale data, indipendentemente dal fatto che i corrispettivi non siano ancora stati erogati.

TABELLA
PARAMETRI PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7-TER D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI ED ADEGUAMENTI

DESTINATARI	PARAMETRO % TOTALE	SPECIFICA PROFESSIONALE DEI DESTINATARI	PARAMETRO % PARZIALE
-------------	--------------------	---	----------------------

Responsabile del Procedimento e suoi collaboratori	15	Responsabile del Procedimento Collaboratori tecnici/amministrativi	10 5
--	----	---	---------

Fase progettazione

Incaricati della redazione del progetto	Preliminare	Progettisti Collaboratori tecnici/amministrativi	6 3	
	Definitivo/Esecutivo	Definitivo	10	
		Esecutivo	5	
	Definitivo/Esecutivo	Definitivo	Progettisti Collaboratori tecnici/amministrativi	8 4
		Esecutivo	Progettisti Collaboratori tecnici/amministrativi	4
Coordinateur della sicurezza in fase di progettazione			4	

Fase esecuzione

Componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori	33	Direttore dei Lavori Direttori Operativi Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	18 10 5
Altri collaboratori	7	Altri collaboratori tecnici/amministrativi	7
Collaudo	5	Collaudatore tecnico - amministrativo o incaricato della redazione del C.R.E	5

Totale

100

100